



Data 20/09/2024 Protocollo N° 0484639 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – misure finalizzate a prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia sul territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c.,

Al Ministero della Salute - DGFSAFV – Ufficio III

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari Regioni e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Venezie

In riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

- Considerato che il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0006310-08/02/2024-DGSAF prevede che le Regioni, sulla base della situazione epidemiologica, adottino misure atte a ridurre il rischio di introduzione di virus influenzali aviari negli stabilimenti pollame e a gestire il rischio di diffusione dei virus medesimi sul territorio;
- In ottemperanza alle indicazioni di cui alla allegata nota ministeriale, prot. n. 0026739-06/09/2024-DGSAF, con la quale si indica alle Regioni con zone ad alto rischio A e B per influenza aviaria la necessità di adottare una serie di misure preventive nei confronti dell'influenza aviaria (IA);
- Ravvisato che, in base alle valutazioni del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), è necessario mettere in atto azioni di riduzione del rischio per il periodo di maggior rischio epidemiologico per IA, che si estende almeno fino alla metà del mese di marzo;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

sentito il parere del CREV, si riportano in allegato le misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione della IA, che dovranno essere applicate sul territorio regionale fino al 15 marzo 2025, salvo diversa comunicazione da parte della scrivente U.O., sentito il CRN-IA.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- *dr. Michele Brichese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO REGIONALE

A. Misure generali di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B

1. Il Servizio veterinario dell'Az.ULSS territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:
 - i. negli allevamenti avicoli ordinari siti nelle zone A e B di cui alla DGR n. 799 del 12/07/2024, chiusura di tutto il pollame degli allevamenti all'aperto
 - ii. negli allevamenti avicoli familiari siti nelle zone A e B, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - iii. divieto di partecipazione di pollame a fiere, esposizioni, mostre e mercati in zone A e B;
 - iv. in territori esterni alle zone A e B, divieto di partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame proveniente dalle zone A e B.

B. Misure specifiche di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria

1. L'accasamento dei tacchini da carne in zona B è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - i. Nei Comuni ricompresi nell'**Allegato B1** alla D.G.R. n. 1548 del 12/12/2023, in base a quanto indicato in Allegato B alla medesima delibera, ai sensi della nota DGSAF 0026739 del 06/09/2024 punto 4 l'accasamento dovrà avvenire per aree omogenee in maniera da evitare una eccessiva concentrazione di animali sensibili all'influenza aviaria nel periodo a maggior rischio;
 - ii. In tutti gli allevamenti siti in zona B, l'accasamento è subordinato al rispetto delle misure di biosicurezza da parte dell'operatore, secondo quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2023.
2. Nelle zone di rischio A e B del territorio regionale devono essere applicate le seguenti misure:
 - i. **L'invio agli impianti di macellazione** di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B, nonché **l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all'accasamento in zona B** e provenienti da zone A e B è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
 - ii. Negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre, ovaiole in fase di deposizione, broiler e svezzatori presenti nelle zone B, deve essere condotto un **monitoraggio** secondo le indicazioni di cui all'Allegato 3 e le successive indicazioni che verranno fornite alle AULSS dal CREV. Tale monitoraggio potrà essere esteso anche agli allevamenti nelle zone A a seguito di un aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI;
 - iii. In zona B, le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”;

- iv. In zona B, il carico al macello venga effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30/05/2023 di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale.

3. Su tutto il territorio regionale, ai fini della gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI dovranno essere applicate le seguenti procedure:

3.a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:

- i) I volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
- ii) Le Az.ULSS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli II.ZZ.SS al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
- iii) Le Az.ULSS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.
- iv) Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi e Gruiformi;

3.b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:

- i) Prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
- ii) Soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
- iii) In deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la Az.ULSS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
- iv) Rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



3.c) L'esecuzione entro 24- 48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

4. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone A e B è così di seguito regolata:

i) I rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone A e B, incluso l'utilizzo di selvaggina per pronta caccia, dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale. Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per esercitazioni di cani da caccia. Tale misura è da ritenersi valida fino al rilevamento dei primi casi di HPAI sul territorio nazionale e successiva rivalutazione del rischio;

ii) è consentita l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da zona B, a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

5. L'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio regionale è regolamentato come segue:

5.a) Considerato quanto segue:

- il Ministero della Salute, con provvedimento n. 0006310-08/02/2024, ha stabilito che le Regioni ad alto rischio per IA, come il Veneto, in funzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia nei volatili selvatici e nel pollame, regolamentino l'utilizzo dei citati richiami vivi nelle zone di rischio "A" e "B", a condizione che gli stessi siano utilizzati nell'ambito delle attività di sorveglianza per IA, e che la regolamentazione possa essere estesa, in funzione del rischio, anche a territori esterni alle suddette zone di rischio;
- La DGR n. 977 del 27/08/2024 "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2024/2025", nelle premesse indica che le disposizioni di cui all'Allegato A alla delibera medesima potranno essere modificate sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero della Salute al variare della situazione epidemiologica della IA, sentito il CRN-IA, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/05/2023;
- La succitata DGR, all'art. 5, prevede che la disciplina relativa all'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi è soggetta a modifica sulla base dei dispositivi emanati dal Ministero della Salute, sentito il CRN-IA, al variare della situazione epidemiologica relativa alla malattia;
- Preso atto, infine, di quanto disposto dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0026739-06/09/2024-DGSAF-MDS-P;

sul territorio regionale si applicano le seguenti misure:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- i) Nelle aree del territorio regionale non ricadenti nelle Zone B e non ricadenti nel territorio di un eventuale Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR), è consentito l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che negli appostamenti temporanei;
- ii) Nelle Zone B e nel territorio di una eventuale ZUR è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei: in tali Zone è consentito l'utilizzo negli appostamenti fissi dei citati richiami, a condizione che gli stessi siano parte della sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria;
- iii) Per quanto concerne le **condizioni generali** per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii), si rimanda alla citata D.G.R. n. 977 del 27/08/2024;
- iv) Criteri specifici per il mantenimento dell'utilizzo dei **richiami vivi in postazioni fisse** in zone B: negli appostamenti fissi, i richiami vivi in oggetto devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018;
- v) L'utilizzo di richiami vivi resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale;
- vi) In caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente.

5.b) al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, devono essere scrupolosamente rispettate le indicazioni comportamentali di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 977 del 27/08/2024;

5.c) I Servizi veterinari delle AULSS territorialmente competenti, in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie, vigilano sull'osservanza delle presenti indicazioni, nonché sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 977 del 27/08/2024 e di quanto dichiarato –in conformità alla DGR medesima- dal detentore dei richiami, mediante controlli a campione;

5.d) I Servizi veterinari delle AULSS sono tenuti all'effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;

6. I Servizi Veterinari delle Az.ULSS provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le verifiche delle misure biosicurezza di cui al D.M. 30/05/23 sulla base della programmazione di cui alla nota regionale prot. n. 76330 del 13/02/24;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



C. Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

- i. Ai fini dell'abbattimento degli animali e per lo smaltimento delle carcasse nell'ambito della gestione della IA, i Servizi Veterinari AULSS si avvalgono delle ditte di cui alla Deliberazione di Azienda Zero n. 722 del 4/11/2022, con le modalità in essa definite;
- ii. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le Az.ULSS dovranno inoltre fare riferimento a quanto indicato nella nota regionale n. 0324654 del 16/06/2023, "Gestione dei focolai di malattie infettive animali – aggiornamento Manuale Operativo Influenza Aviaria e indicazioni in merito alla predisposizione dei Piani d'azione ai sensi del Reg (CE) 1099/09 e attività legate allo spopolamento".

D. Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/23 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'Allegato 2:
 - i. Gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii. Il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami *post mortem* o di laboratorio:
 - i) Notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii) Ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'Az.ULSS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - iii) Nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla Az.ULSS, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa, che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in socida mediante incontri formativi.

Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



E. Piani di sorveglianza attiva e passiva negli uccelli selvatici

1. In ottemperanza al Piano di sorveglianza nazionale 2024 per l'influenza aviaria, la Regione, in collaborazione con il CREV, predispone dei piani di sorveglianza attiva e passiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia, al fine di individuare precocemente la circolazione dei virus HPAI;

2. I suddetti piani consistono in:

- i) Piani di sorveglianza attiva che includono il prelievo di avifauna acquatica nelle aziende faunistiche venatorie o agrituristiche venatorie nonché controlli su specie target (appartenenti agli Anseriformi, Laridi e Gruiformi) individuate dal CRN-IA, nonché un'attività di campionamento nel corso di operazioni di studio e gestione dell'avifauna attraverso la collaborazione dell'IZSV e ISPRA;
- ii) Piani di sorveglianza passiva nei confronti di volatili e mammiferi carnivori selvatici rinvenuti morti, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici nonché prescrizioni in materia di controlli di laboratorio e gestione in presenza di morie di uccelli selvatici;
- iii) In caso di identificazione di virus HPAI a seguito dell'applicazione dei piani di cui ai punti precedenti, in collaborazione con il CREV verrà valutata l'attuazione di piani di monitoraggio che consenta di escludere la circolazione di HPAI nel pollame.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

**Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello**

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all'accasamento in zona B e provenienti da zone A e B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente la visita clinica ed il prelievo dei campioni, andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Le recenti epidemie hanno mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole** (uova da consumo) in fase di deposizione siti in zona B, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- ii. La raccolta di campioni da **broiler** dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni siti in zona B.
Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione.
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “**svezzatori**” siti in zona B devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età, ove presenti, almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 Ex DGSAF

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: P-I.1. a. e/2024/2

- Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna, Lombardia, Umbria, Lazio e Puglia

Assessorati alla sanità

- Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c.:

- altre Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

- CRNIA
c/o IZS delle Venezie

- IL.ZZ.SS

- COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it

- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- DOHRI

- Ufficio 3 ex SEGEN

- ex DGSAF Uff. 6 e 8

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

LORO SEDI

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – adozione di misure finalizzate a
prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia all'interno degli stabilimenti avicoli.**

Nei mesi di luglio e agosto sono stati confermati diversi casi di Influenza aviaria ad alta patogenicità in uccelli selvatici lungo le coste ovest dell'Europa e sul mar Baltico. Focolai di HPAI sono stati rilevati anche negli allevamenti di pollame nelle medesime zone interessate dai casi nella fauna selvatica.

Sulla base della situazione epidemiologica sopra descritta e tenuto conto che nel prossimo periodo si prevede un aumento del rischio di introduzione della malattia anche sul territorio nazionale, così come specificato nel parere fornito dal CRNIA in allegato, si ritiene necessario, a far data dal 15 settembre p.v. adottare da parte delle Regioni con zone ad alto rischio A e B le seguenti misure minime di prevenzione al fine di ridurre il rischio di introduzione primaria del virus all'interno degli stabilimenti avicoli.

1. intensificazione della sorveglianza nella popolazione selvatica. In ottemperanza al piano di sorveglianza nazionale 2024 per l'influenza aviaria, le Regioni con zone ad alto rischio (A e B) predispongono piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia;
2. Adozione di misure finalizzate ad accrescere la sorveglianza per *l'early detection* negli stabilimenti di pollame con particolare riguardo alle indagini che devono condurre gli operatori nei casi di mortalità anomala o modifica dei parametri produttivi registrati negli stabilimenti;
3. adozione di misure finalizzate a vietare l'allevamento all'aperto di pollame presente negli stabilimenti posti nelle zone A e B;
4. Predisposizione da parte di ciascuna filiera di un programma di accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio nel rispetto di criteri stabiliti per le aree omogenee definite dalle rispettive Regioni anche al fine di evitare una eccessiva concentrazione di animali sensibili all'influenza aviaria nel periodo a maggior rischio di introduzione dell'HPAI;
5. Adozione di protocolli di prevenzione e sorveglianza della HPAI per gli uccelli selvatici ricoverati nei CRAS;
6. Sospensione della concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività nelle zone A e B in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; divieto di partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati in territori esterni alle zone A e B di pollame proveniente dalle zone A e B ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429;
7. Misure per l'utilizzo in funzione del rischio di richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei e fissi nelle zone A e B;
8. Prescrizioni per l'immissione e la movimentazione di selvaggina da penna nelle zone A e B;
9. Controllo sull'applicazione delle misure gestionali di biosicurezza negli allevamenti avicoli previste dal DM 30 maggio 2023.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini*

* firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referenti del procedimento: Dott. Francesco Plasmati – f.plasmati@sanita.it – Dott. Andrea Maroni Ponti – a.maroni@sanita.it



ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

**SEDE CENTRALE
- PADOVA**

Viaie dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel: 049 8084211 (centralino)
comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it
C.F. / P.IVA / VAT: 00206200289
www.izsvenezie.it

Accettazione centralizzata
tel: 049 8084289
accettazione@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- VENETO**

BELLUNO

Via Firenze Tomea, 5
32100 Belluno
tel: 0437 944746

ROVIGO

Via L. Da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel: 0426 21841

TREVISO

Vicolo Mazzini, 4 int 5/6
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel: 0422 302302
at2tv@izsvenezie.it

VENEZIA

Via Calveccchia, 4
30027 San Donà di Piave (VE)
tel: 0421 41361
at2sd@izsvenezie.it

VERONA

Via Bovolino, 1/G
37060 Buttapietra (VR)
tel: 045 500285
at1vr@izsvenezie.it

VICENZA

Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel: 0444 305457
accettazione.vl@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- FRIULI VENEZIA GIULIA**

PORDENONE

Via Bassa del Cuc, 4
33084 Cordenons (PN)
tel: 0434 41405
segr.pn@izsvenezie.it

UDINE

Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di Camporomido (UD)
tel: 0432 561529
at4ud@izsvenezie.it

**SEZIONI TERRITORIALI
- TRENTINO ALTO ADIGE**

BOLZANO

Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano
tel: 0471 633062
at1bz@izsvenezie.it

TRENTO

Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel: 0461 822458
sect5.trento@izsvenezie.it

Al Dott. Giovanni Filippini
e p.c. Luigi Ruocco e
Dott. Andrea Maroni
Ministero della Salute
Ufficio 3 Ex DGSAF

Oggetto: Parere circa il rischio di introduzione in Italia dell'influenza aviaria tramite gli uccelli selvatici e l'adozione di eventuali misure preventive

L'attuale situazione epidemiologica per l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Europa evidenzia un numero inferiore di casi nei volatili selvatici rispetto ai due ultimi anni epidemiologici. Ciò potrebbe essere dovuto in parte a un certo livello di immunità di gregge nelle specie di uccelli selvatici precedentemente colpite, al cambiamento della composizione dei genotipi del virus HPAI, alla minor capacità di individuare gli animali infetti per la quasi totale assenza di episodi di morie di massa e quindi ad una circolazione virale subdola e più difficile da intercettare, o ad altre ragioni che devono essere ulteriormente indagate.

Il quadro fornito dall'*EFSA's Bird Flu Radar* relativo all'ultima settimana di agosto e la prima di settembre 2024 valuta il rischio di introduzione di virus HPAI da volatili selvatici in Europa come alto nelle aree costiere occidentali e settentrionali, mentre per il territorio italiano il rischio attuale viene classificato come basso e confinato ad alcune aree del Nord Est.

Nei paesi in cui è stata segnalata la circolazione di virus HPAI nell'avifauna (prevalentemente in gabbiani e anatidi), sono stati registrati focolai primari nel pollame.

Questi eventi di trasmissione per contatto diretto o indiretto con i volatili selvatici evidenziano la necessità di mantenere sempre elevati i livelli di biosicurezza, di sorveglianza e di controllo per ridurre al minimo il rischio di introduzione del virus nelle popolazioni avicole domestiche e la successiva trasmissione da azienda ad azienda, in particolare nelle aree densamente popolate di pollame (DPPA).

Si prevede che il numero di rilevamenti del virus HPAI negli uccelli selvatici crescerà nelle prossime settimane, quando gli uccelli acquatici migreranno verso le aree di svernamento con l'inizio della stagione fredda e di conseguenza il rischio di introduzione anche in Italia è destinato a crescere nei prossimi mesi.

Da sottolineare che nella stagione epidemica 2021/22, dopo un estate in cui era stata riscontrata una bassa circolazione di virus HPAI nei volatili selvatici, si è verificato un elevatissimo numero di focolai nell'avifauna nella stagione fredda con altrettanti casi nel pollame.

In considerazione di ciò, anche se l'attuale situazione epidemiologica appare favorevole, è a nostro avviso necessario mettere in atto già a partire dal mese in corso nelle zone ad alto

CENTRI DI REFERENZA NAZIONALE (CRN)

Apicoltura - Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - Malattie dei pesci, molluschi e crostacei - Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale - Rabbia - Salmonellosi

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (LNR)

Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Malattie dei crostacei - Malattie dei molluschi bivalvi - Malattie dei pesci - Malattie delle api - Nanomateriali negli alimenti - Rabbia - Salmonellosi

LABORATORIO DI REFERENZA EUROPEO (EURL)

Influenza aviaria e malattia di Newcastle

LABORATORI DI REFERENZA WOAH

Encefalo-retinopatia virale dei pesci marini - Influenza aviaria e malattia di Newcastle - Micoplasmosi aviarie - Rabbia - Salmonellosi

CENTRI DI COLLABORAZIONE WOAH

Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale - Malattie aviarie emergenti

CENTRI DI REFERENZA FAO

Apicoltura, salute delle api e biosicurezza - Coronavirus zoonotici - Influenza animale e malattia di Newcastle - Rabbia

CENTRI REGIONALI - VENETO

Apicoltura - Epidemiologia veterinaria - Agenti di tossinfezione alimentare



ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

SEDE CENTRALE
- PADOVA

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel: 049 8084211 (centralino)
comunicazione@izsvenezie.it
P.E.C. izsvenezie@legalmail.it
C.F. / P.IVA / VAT: 00206200289
www.izsvenezie.it

Accettazione centralizzata
tel: 049 8084289
accettazione@izsvenezie.it

SEZIONI TERRITORIALI
- VENETO

BELLUNO
Via Firenze Tomea, 5
32100 Belluno
tel: 0437 944746

ROVIGO
Via L. Da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel: 0426 21841

TREVISO
Vicolo Mazzini, 4 int 5/6
31028 Fontane di Villorba (TV)
tel: 0422 302302
at2tv@izsvenezie.it

VENEZIA
Via Calverchia, 4
30027 San Donà di Piave (VE)
tel: 0421 41361
at2od@izsvenezie.it

VERONA
Via Bovoilino, 1/C
37060 Buttapietra (VR)
tel: 045 500285
at1vr@izsvenezie.it

VICENZA
Viale Fiume, 79
36100 Vicenza
tel: 0444 305457
accettazione.vi@izsvenezie.it

SEZIONI TERRITORIALI
- FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE
Via Bassa del Cuc, 4
33084 Cordenons (PN)
tel: 0434 41405
segr.pn@izsvenezie.it

UDINE
Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di Campoformido (UD)
tel: 0432 561529
at4ud@izsvenezie.it

SEZIONI TERRITORIALI
- TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO
Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano
tel: 0471 633002
at6bz@izsvenezie.it

TRENTO
Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel: 0461 822458
sct5.trento@izsvenezie.it

rischio le stesse misure predisposte nella precedente stagione autunno-invernale, consistenti in:

- Sistematica adozione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Innalzamento dei sistemi di *early detection* dei casi sospetti di HPAI e *rapid response* per la gestione di focolai;
- Gestione del rischio nel pollame al fine di prevenire la diffusione dell'HPAI tra le varie aziende e gestione dei territori ad alto rischio volta alla riduzione della densità delle specie/categorie altamente suscettibili all'HPAI.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Legnaro (PD), 02.09.2024

Dott. Calogero Terregino

Centro di Riferenza Nazionale per l'influenza aviaria
e la malattia di Newcastle

CENTRI DI RIFERENZA NAZIONALE (CRN)
Apicoltura - Influenza aviaria e malattia di Newcastle -
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) -
Malattie dei pesci, molluschi e crostacei -
Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale -
Rabbia - Salmonellosi

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (LNR)
Influenza aviaria e malattia di Newcastle -
Malattie dei crostacei - Malattie dei molluschi bivalvi -
Malattie dei pesci - Malattie delle api -
Nanomateriali negli alimenti - Rabbia -
Salmonellosi

LABORATORIO DI RIFERENZA EUROPEO (EURL)
Influenza aviaria e malattia di Newcastle

LABORATORI DI RIFERENZA WOAH
Encefalo-retinopatia virale dei pesci marini -
Influenza aviaria e malattia di Newcastle -
Mycoplasmosi aviarie - Rabbia - Salmonellosi

CENTRI DI COLLABORAZIONE WOAH
Malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale -
Malattie aviarie emergenti

CENTRI DI RIFERENZA FAO
Apicoltura, salute delle api e biosicurezza -
Coronavirus zoonotici - Influenza animale
e malattia di Newcastle - Rabbia

CENTRI REGIONALI - VENETO
Apicoltura - Epidemiologia veterinaria -
Agenti di tossinfezione alimentare